

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

Cell. 3930701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sede di Roma

Ricorso in riassunzione

con istanze ex artt. 52, c. 2, 53, 55, 56 e 116 comma 2 c. p. a.

Per **Antonella PONZI**, nata a Praia a Mare (CS), il 21.05.1982, C.F. PNZ NNL 82E61 G975K, residente in C.da Mascalcia n° 44 di Rivello (PZ), elettivamente domiciliato in Via Monte Santo, n° 26 di Roma, nello studio dell'**Avv. Fabio Gerbino** del Foro di Roma, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, C.F. FBA MSM 70D28 F158V, con elezione di domicilio digitale alla p. e. c. massimilianofabio@pec.giuffre.it, giusta procura allegata in calce al presente atto,

contro

- **Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;**
- **Il Ministero dell'Istruzione;**
- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;**
- **la Commissione di concorso per la Lombardia** in persona del legale rappresentante pro tempore;
- **Il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia rappresentato e difeso ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, n. 12**

e nei confronti di

- Sig.ra **Libera Michela ARMILLOTTA**, nata il 08/05/1962, C.F. RML MHL 62E48 F631G, residente in Varese, Via Tamagno 10, 21100,
- Sig.ra **Gabriella TOMBA**, nata il 2.10.1971, C.F. TMBGRL71R42E506O e residente in Brescia, Via Antonio Lodrini n. 11 - 25127,

e di tutti gli altri controinteressati

da individuarsi nei soggetti ammessi alla prova orale e successivamente nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al DDG 2015 del 20 dicembre 2018 presso la Regione Lombardia.

per l'annullamento, previa sospensione e adozione di misure cautelari

ex artt. 55 e 56 c. p. a.,

- 1)** del decreto – provvedimento USR Lombardia n° 13363 del 30/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione, con il quale l'USR Lombardia ha integrato l'elenco degli ammessi alla prova orale con l'Aspirante Amante Alessandro che per errore materiale non era stato incluso nell'elenco degli Ammessi alla prova Orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015 (All. 2);
- 2)** del decreto – provvedimento USR Lombardia n°12071 del 12/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione, con il quale l'USR Lombardia ha integrato l'elenco degli ammessi alla prova orale con l'Aspirante Favorito Francesca che per errore materiale non era stata inclusa nell'elenco degli Ammessi alla prova Orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015 (All. 3);
- 3)** del decreto – provvedimento USR Lombardia n°11457 del 09/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015 (All. 4);
- 4)** dell'atto – verbale di valutazione della prova pratica sostenuta dal ricorrente in data 06 novembre 2019 che lo ha escluso dalle fasi successive del concorso nella parte in cui richiama l'esito negativo della correzione della prova teorico - pratico del ricorrente nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 17 (All. 5);
- 5)** dell'elenco – graduatoria degli ammessi alla prova orale del concorso anzi detto nella parte in cui il ricorrente non è risultato essere collocato in posizione utile e quindi non ammesso (All. 6);
- 6)** del decreto – provvedimento USR Lombardia n° 0001839 del 27/07/2020 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito per i posti messi a concorso in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (All. 18);
- 7)** dell'elenco – graduatoria di merito del concorso anzi detto pubblicata con il decreto n. 0001839 del 27/07/2020 (All. 18);
- 8)** del decreto – provvedimento USR Lombardia n° 0002270 del 03/08/2020 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito per i posti messi a concorso in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi in considerazione delle richieste di rettifica pervenute a seguito del decreto n. 0001839 del 27/07/2020 (All. 19);

9) dell'elenco – graduatoria di merito del concorso anzi detto nella parte in cui il ricorrente pubblicata con il decreto n. 0002270 del 03/08/2020 (All. 19);

10) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

PREMESSO

sul precedente giudizio davanti al TAR Lombardia che viene riassunto

1. con ricorso del 03 settembre 2020, davanti al TAR Lombardia n 01492/2020 reg. Ric., la deducente ha impugnato gli atti oggetto del presente ricorso per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel predetto procedimento, come da copia del ricorso che si allega e richiama integralmente (all. 49);

2. a seguito di regolare notifica del ricorso con istanze ex artt. 52, c. 2, 53, 55, 56 e 116 comma 2 c.p.a. con decreto n. 01175/2020 Reg. Provv. Caut. (all. 50) è stata respinta l'istanza cautelare monocratica e fissata l'udienza del 6 ottobre '20 per la trattazione collegiale della istanza cautelare, con autorizzazione alla integrazione del contraddittorio nei modi indicati nel citato provvedimento, nonché il compimento degli atti istruttori ivi previsti da parte dell'USR Lombardia;

3. Il Ministero si è costituito tramite l'Avvocatura dello Stato di Milano con atto dell'15 settembre 2020 (all. 51);

4. L'USR Lombardia ha redatto e depositato relazione illustrativa del 25 settembre 2020, prot. 0023974 (all. 52);

5. Alla udienza del 06 Ottobre 2020 il Ministero ha sollevato eccezione di incompetenza per territorio in favore di questo On.le Tar e con ordinanza cautelare n 01811/2020 del 06 ottobre 2020 (all. 53) il TAR Lombardia Sezione terza, ha così disposto; “... *dichiara la propria incompetenza che declina a favore del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto a norma dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm. ...*”;

6. Con il presente atto, la ricorrente, riassume il precedente giudizio davanti al TAR Lazio – Sede di Roma per tutti i motivi già dedotti nel precedente ricorso e che qui di seguito vengono indicati;

sulle contestazioni oggetto di impugnazione in fatto

7. la deducente con istanza di partecipazione presentata attraverso l'applicazione Istanze On Line in data 24 gennaio 2019 alla quale il Ministero ha assegnato il numero di protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.0146831.24-01-2019 (All. 7), ha chiesto di partecipare al “concorso pubblico a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n°20 del 2015” per la Regionale Lombardia;

8. la ricorrente in data 12 giugno 2019 ha partecipato alla prova preselettiva presso il Laboratorio Informatico "ENRICO FERMI" sito in Via Martiri delle Foibe 8 di SALO' secondo le indicazioni contenute nella nota di convocazione dell'USR Lombardia (All. n. 8 e n 9).

La prova è stata superata con la votazione di 77/100 come si evince dall'elenco prodotto in atti e allegato al decreto n. 001769 del 20 giugno 2019 del direttore generale dell'Usr Lombardia. (All. n. 10).

9. Il bando prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale per un numero di posti determinato, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore (successivamente detta quota è stata innalzata al 30% dei posti messi a bando per la singola regione).

10. I partecipanti al concorso potevano scegliere di partecipare in una sola regione, a prescindere da quella di residenza; la ricorrente ha partecipato per la regione Lombardia dove i posti messi a concorso erano **451** a cui andavano sommati ulteriori **135** posti corrispondenti alla quota di riserva del 30%.

Dopo il superamento delle prove preselettive, la ricorrente è stata ammessa alla prova scritta. Tale prova si suddivideva in due prove differenti della durata di 180 minuti ciascuna e si sono tenute nei giorni 5 e 6 novembre del 2019.

11. La ricorrente ha sostenuto le prove presso l'IIS "TORRICELLI" di via Ulisse Dini, 7 di MILANO così come da convocazione Prot. n. 000022640 del 18/10/2019 dell'USR Lombardia (All. 11 e 12).

12. alla prima prova scritta costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del decreto ministeriale così come indicato all'art. 13 del Bando di Concorso (All. 13). La prova è stata superata con la valutazione da parte della Commissione di 21 punti su 30 (All. 14 e 15);

13. La prova di carattere teorico - pratico, consisteva nella trattazione da parte della candidata di diversi argomenti nonché nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, secondo quanto disposto dall'allegato B del predetto D.M.

14. In merito ai criteri di assegnazione del punteggio della seconda *prova teorico - pratica* sono stati fissati quali parametri di giudizio i voti numerici nei seguenti termini:

1° Inquadramento normativo (capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi) – insufficiente: punti da 0 – 1 – 2; lacunosa: punti da 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8;

2° Trattazione del caso proposto (analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa) insufficiente: punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7; ottima: punti 8.

3° Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dalla candidata per la soluzione del caso proposto (organicità, pertinenza e completezza dell'atto; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso) punti 0 – 1 – 2; lacunosa: punti 3 – 4 – 5; adeguata: punti 6; buona: punti 7 – 8; ottima: punti 9.

4° Correttezza logico - formale (Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato) insufficiente: punti da 0 – 1; lacunosa: punti 2; adeguata: punti 3; buona: punti 4; ottima: punti 5.

Si allega la griglia di valutazione ministeriale predisposta per tale prova (All. 16).

15. L'USR della Lombardia, in data 9/06/2020, ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, nonché **il calendario delle prove orali con inizio il 29/06/2020 e conclusione il 13/07/2020, con esclusione della ricorrente (doc. All. 4) e con la nota Prot. n. 13363 del 30/06/2020 ha calendarizzato una ulteriore seduta alle ore 09:00 del 21/07/2020 (doc. All. 2);**

16. la prima comunicazione - notifica dei voti conseguiti dalla ricorrente è avvenuta via e - mail in data 11/06/2020 (All.17).

17. La ricorrente ha inoltrato istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere copia dei propri elaborati scritti, del verbale della seduta di correzione della Commissione concorsuale e della griglia di valutazione del proprio elaborato.

18. Dall'accesso agli atti il deducente ha constatato che:

a) per la prima prova la votazione rispettivamente come primo descrittore inquadramento normativo e come secondo descrittore sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto è stata:

Risposta primo quesito: "Inquadramento normativo" ottiene punti 1,5 (Adeguata);

Risposta primo quesito: "Sintesi, esaustività e aderenza dell'oggetto del quesito" ottiene punti 1,5 (lacunosa);

Risposta secondo quesito: "Inquadramento normativo" ottiene punti 2 (ottimo);

Risposta secondo quesito: "Sintesi, esaustività e aderenza dell'oggetto del quesito" ottiene punti 2,5 (ottima) (si precisa che si tratta dello stesso argomento relativo alla seconda prova scritta che non è stata superata dalla ricorrente);

Risposta terzo quesito: “Inquadramento normativo” ottiene punti 2,0 (ottima);

Risposta terzo quesito: “Sintesi, esaustività e aderenza dell’oggetto del quesito” ottiene punti 3,0 (Ottima);

Risposta quarto quesito: “Inquadramento normativo” ottiene punti 2 (Ottima);

Risposta quarto quesito: “Sintesi, esaustività e aderenza dell’oggetto del quesito” ottiene punti 2,5 (Ottima);

Risposta quinto quesito: “Inquadramento normativo” ottiene punti 1,5 (adequata);

Risposta quinto quesito: “Sintesi, esaustività e aderenza dell’oggetto del quesito” ottiene punti 1,0;

Risposta sesto quesito: “Inquadramento normativo” ottiene punti 0,5;

Risposta sesto quesito: “Sintesi, esaustività e aderenza dell’oggetto del quesito” ottiene punti 1,0;

Le risposte sono state, quindi, formulate in maniera idonea e con valutazioni positive sulla base delle quali è stato assegnato alla ricorrente il punteggio complessivo di 21.

§ § §

Si precisa che nella valutazione assegnata al quesito n. 2 che trattava l’attività negoziale è stata assegnata la Valutazione Ottima - Ottima ed il punteggio di 4,5/5.

Tale valutazione è in evidente contrasto con l’assegnazione del punteggio – valutazione 16 riportata dalla ricorrente nella prova teorico – pratica che aveva ad oggetto lo stesso argomento della seconda domanda affrontata nella prima prova scritta per la quale la deducente ha conseguito il punteggio di 4,5 su 5 con una valutazione “ottima-ottima”.

§ § §

b) per la prova teorico - pratica la ricorrente ha conseguito la valutazione complessiva di 16/30 così articolata:

- 1° Inquadramento normativo: valutazione adeguata** Punti 6;
- 2° Trattazione del caso proposto: valutazione lacunosa** Punti 4;
- 3° Pertinenza e correttezza dell’atto predisposto dalla candidata per la soluzione del caso proposto: valutazione lacunosa** Punti 4;
- 4° Correttezza logico – formale: valutazione lacunosa** Punti 2:

19. i numeri proporzionali ed assoluti di “*non ammissione*” da parte della Commissione Esaminatrice dell’USR – Lombardia sono “*anomali*” e risultano

eccessivamente penalizzanti per i candidati, nonché in evidente contrasto con le percentuali di superamento delle prove di tutte le ulteriori commissioni esaminatrici che hanno operato e selezionato i candidati in tutto il resto del territorio nazionale, evidenziando un dato anomalo rispetto alla media che evidenzia disparità di interpretazione e/o trattamento nelle valutazioni delle prove ed applicazione dei criteri di valutazione e delle griglie adottate;

20. a causa di ciò nella Regione Lombardia sono stati ammessi alla prova orale solo n° 209 aspiranti a fronte di ben 451 posti messi a concorso ai quali vanno sommati ulteriori 135 posti riferibili alla quota di riserva del 30%; tale risultato è anomalo rispetto ai dati percentuali di tutte le altre regioni, in cui il numero di aspiranti ammessi alla prova orale è risultato in termini percentuali di ammissione nettamente superiore a quello della Lombardia.

21. i posti di DSGA vacanti e disponibili nella Regione Lombardia, alla data dell'1.09.2020 saranno probabilmente più di 660, ma non ci saranno candidati idonei sufficienti per coprire le necessità del MI;

§ § §

La valutazione della prova pratica da parte della Commissione è viziata e/o illegittima e/o errata ed i relativi atti sono illegittimi e viziati da molteplici errori e/o irregolarità che hanno inficiato lo svolgimento delle prove e gli atti e le relative attività devono essere annullati e/o revocati, nonché resi privi di qualsivoglia giuridico effetto per i seguenti motivi:

diritto

1) ERRATA ED ILLEGITTIMA FORMULAZIONE E CONSEGUENTE ILLEGITTIMA INTERPRETAZIONE DEL QUESITO DI CUI ALLA PROVA PRATICA ELABORATA DALLA RICORRENTE – VIOLAZIONE DELLE NORME DEL BANDO E DELLE PROCEDURE DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI – VIOLAZIONE DELLE NORME DEL BANDO E DELLE PROCEDURE DI NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – ILLEGITTIMA ED ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RELATIVO ELABORATO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI DI CUI ALL'ART. 34 COMMA 3 COST. E DELLE RELATIVE NORME – MANCANZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE

DI LEGGE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA SOTTO DIVERSI PROFILI.

Alla ricorrente è stata preclusa la possibilità di partecipazione alla prova orale sulla base della valutazione della “*prova teorico - pratica*” sostenuta in data 06/11/2019. Tale decisione è errata e/o viziata da profili di illegittimità e/o errata valutazione imputabili alla improvvisa, veloce, equivoca formulazione del quesito elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico probabilmente dovuta a disservizi tecnici, procedurali o amministrativi verificatisi in data 06/11/2019 ed alla discrezionalità Tecnica della Commissione probabilmente influenzata dal quesito proposto e da una serie di altri fattori ad influenza negativa.

§ § §

1.2) Illegittimità delle procedure di formulazione del quesito e trasmissione ed apertura del “plico telematico” ed invio dello stesso a mezzo mail ed illegittima composizione del Comitato tecnico scientifico –violazione delle norme di legge e delle previsioni del bando e conseguente illegittimità dei relativi atti.

§ § §

Contrariamente a quanto comunicato dal Ministero dell’Istruzione, inoltre, si eccepisce che il quesito del 06/11/2019 è stato trasmesso via e-mail e non tramite l’applicazione “PLICO TELEMATICO”.

Si riportano qui di seguito i contenuti della nota Miur Prot. n. 2462 del 02/10/2019 (All. 21) e degli artt. 13 comma 1 e 16 comma 6 del bando di Concorso (doc. All. 13):

“Nota MIUR prot. 2462 del 02/10/2019

Le prove scritte sono previste per il 5 e 6 novembre. In ciascuna mattina, prima dell’ora fissata per l’inizio della prova (ore 10,00), i presidenti di commissione (o rispettivi delegati) si recano nel luogo in cui è stata allestita la postazione di lavoro dedicata al Plico telematico. Sarà poi compito del referente di sede “attivare” l’applicazione, utilizzando il Codice Utente e la Password comunicate durante il download dell’applicazione stessa.

Per la decriptazione dei testi, il presidente di commissione e il referente di sede dovranno inserire la Chiave Ministero, comunicata tramite appositi canali da parte del MIUR alle ore 10,00 di ciascuna prova d’esame.

L’inserimento della suddetta Chiave permetterà l’apertura e la corretta visualizzazione della prova selezionata.

Una volta selezionata la prova, inserita la Chiave Ministero, occorre cliccare il pulsante Apri o Salva. In entrambi i casi sarà possibile stampare la prova.

Con successive comunicazioni saranno fornite apposite istruzioni operative relative alle varie fasi del processo.

In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il service desk al numero verde 800 903 080.

Contenuti del Bando sulle competenze del Comitato Tecnico Scientifico (All. 13)

Articolo 13 (Prova scritta)

Comma 6. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento della prova scritta.

Articolo 16 (Predisposizione delle prove)

Comma 1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 13 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico - scientifico, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale. Il Comitato tecnico scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione è curata dal Ministero che, a tal fine, può avvalersi di supporti esterni.

La ricorrente è venuta successivamente a conoscenza delle problematiche emerse in data 06/11/2019 dalla lettura della nota MIUR (All. 22) ed ha constatato che l'invio della prova in modalità crittografata non aveva avuto esito positivo e la trasmissione è avvenuta attraverso l'invio a mezzo mail di allegato in formato pdf non crittografato.

Il quesito, come risulta da nota MIUR 23424 del 6 novembre 2019 è stato dunque sostituito dal Comitato Tecnico Scientifico che nella stessa mattinata ha poi trasmesso a mezzo mail il “nuovo testo” della prova pratica (All. 22).

Da quanto sopra descritto si evince che la modalità di invio alternativo è stata assunta dal Ministero in data 06/11/2019 con urgenza, la stessa non era stata programmata in precedenza e potrebbe essere dipesa da problemi tecnici e/o altre questioni procedurali e/o amministrative che non è dato conoscere.

Dal Verbale n. 3 della commissione datato 06/11/2019 (All. 23) sembrerebbe che tra il momento in cui il Ministero ha comunicato agli USR il problema tecnico e l'invio della prova alle commissioni siano trascorsi solamente 10 minuti.

Quella stessa mattina il Comitato Tecnico Scientifico ha dovuto riadattare, rielaborare e/o sostituire il precedente quesito garantendone l'invio alle Commissioni nel più breve tempo possibile ma elaborando un testo relativo ad un argomento (attività negoziale) che i concorrenti avevano già affrontato il giorno precedente nella prova scritta.

Inoltre, la sua formulazione associata all'atto "Determina a Contrarre" non era connotata da certezza ed univocità di interpretazione per elaborare la soluzione del quesito da parte dei candidati e non avrebbe dovuto presentare quegli aspetti di opinabilità che poteva (e probabilmente lo ha fatto) condizionare i Componenti della Commissione nell'accertamento tecnico perché non connotato dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di certezza della soluzione che avrebbe dovuto / potuto contraddistinguerlo.

La formulazione del quesito è divenuta, nei fatti, esercizio di influenza in ordine alla scelta della soluzione del caso da parte candidati e della Discrezionalità Tecnica della commissione.

Da tali fatti, ne è derivata una errata ed imprecisa formulazione del quesito che ha negativamente influenzato le procedure di selezione e valutazione della prova che sono state viziate da una evidente illegittimità degli atti.

§ § §

1.3) Sulla Illegittimità della nomina dei componenti della commissione – sottocommissione di valutazione – violazione dell'art. 8 comma 1 del Bando di Concorso.

Contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del Bando di Concorso per la regione Lombardia, la commissione esaminatrice è stata suddivisa in due sottocommissioni, con l'integrazione di due componenti e di un segretario e mantenendo unico il presidente.

I componenti della sottocommissione per la Regione Lombardia sono stati illegittimamente ed erroneamente nominati con decreto del Capo dipartimento del Miur nota prot. 3472 del 27 novembre 2019 (All. n. 24) e non con Decreto del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale come previsto dal predetto art. 8 comma 1.

§ § §

1.4) Illegittimità degli atti e delle procedure di formulazione del quesito – difetto di motivazione e mancata indicazione delle motivazioni relative alla sostituzione del quesito e nella predisposizione testo prova teorico-pratica – violazione del bando e delle norme in materia di trasparenza.

L'Articolo 16 (Predisposizione delle prove) del bando prevede che: *"1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 13 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale"*.

Nel Verbale n. 3 risulta che il Ministero ha comunicato per le vie brevi alle ore 10:05 agli USR che la seconda prova d'esame stava per essere inviata e che alle ore 10.15

la prova era arrivata sulla casella di posta elettronica dei referenti che avrebbero dovuto riceverla tramite PLICO TELEMATICO.

La prova, secondo le indicazioni del bando, doveva essere predisposta dal comitato tecnico Scientifico che si sarà certamente riunito con convocazione ufficiale e pochissimo preavviso ed in tempi contingentati, avendo cura di lasciare traccia dell'incontro verbalizzando la seduta alla quale sarà sicuramente stato assegnato un protocollo ufficiale, redigere il quesito e non potendolo inviare direttamente alle commissioni trasmetterlo/notificarlo ufficialmente al Ministero che ha provveduto ad inviarlo ai referenti del plico telematico.

Di tali attività, ad oggi non è noto alla ricorrente alcun riscontro documentale.

Tale *modus operandi* è viziato anche dalla violazione delle norme e dei principi in materia di trasparenza, atteso che:

- Non si conosce il reale motivo per cui è stato necessario modificare il quesito.
- Non si conosce se il quesito predisposto precedentemente riguardava lo stesso argomento oppure no e le motivazioni che hanno portato il Ministero alla eventuale variazione.
- Non è stato consentito sapere in quanto tempo il comitato tecnico scientifico e con quali modalità e motivazioni ha predisposto l'atto scegliendo proprio la determina a contrarre.

§ § §

1.5) Illegittimità degli atti e delle operazioni di formazione del quesito e dei criteri di valutazione e dei relativi atti per la illegittima composizione del Comitato Tecnico Scientifico e dei relativi atti ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2019.

Tra i Componenti del Comitato Tecnico scientifico risulta il Dott. Paolo Sciascia che per l'accettazione dell'incarico dovrebbe aver sottoscritto le "dichiarazioni di riservatezza e di possesso dei requisiti e di assenza di motivi ostativi".

Il dott. Sciascia, tuttavia, è membro dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché egli si trova in una situazione di incompatibilità, prevista a norma dell'art. 13, comma 2, lett. a del D.M. n. 863 del 18 dicembre 2019.

Il Dott. Paolo Sciascia, difatti, non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico.

È proprio la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, lo rende incompatibile con l'incarico di membro del Comitato Tecnico Scientifico.

Come anticipato in premessa, il TAR del Lazio proprio sulla posizione del Dott. Paolo Sciascia ha avuto modo di esprimersi favorevolmente all'accoglimento dell'istanza cautelare disponendo la ricorrenza degli elaborati di un candidato i

cui lavori erano stati corretti dalla commissione “imperfetta” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 9 ottobre 2019, ord. n. 6459).

§ § §

1.6) Illegittimità per contraddittorietà manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi della prova e della formulazione errata dei quesiti ed illegittimità ed erroneità della valutazione e dei criteri di assegnazione del punteggio.

Sebbene il voto numerico possa esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale esso trova un limite nel fatto che la commissione ha il dovere di “prefissare” idonei criteri di massima di valutazione che devono sopersedere all’attribuzione del voto.

Ciò deve avvenire attraverso un procedimento tale da garantire con evidenza la possibilità di una valutazione “omogenea” frutto di criteri di massima e di precisi parametri di riferimento.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto atteso che si è di fronte ad una contraddizione manifesta che si rileva di elementi di fatto obiettivi che si rinvencono dagli stessi quesiti e dalle superiori valutazioni (Cons. di Stato – Sez. III 29.04.2019 n°2775), qualora detti elementi non sussistano la valutazione in forma numerica è illegittima (Cons. di Stato Sez. V del 23.04.2019 n°2573, Cons. Stato – Sez. IV 01.08.2018 n°4745).

§ § §

Contenuti del Bando sulle competenze del Comitato Tecnico Scientifico (All. 13)

Articolo 13 (Prova scritta)

Comma 6. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dal Comitato tecnico - scientifico di cui all'art. 8 del decreto ministeriale ed è pubblicata sul sito internet del Ministero prima dell'espletamento della prova scritta.

Articolo 16 (Predisposizione delle prove)

Comma 1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 13 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico -scientifico, di cui all'art. 8 del decreto ministeriale. Il Comitato tecnico scientifico valida altresì i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione è curata dal Ministero che, a tal fine, può avvalersi di supporti esterni.

§ § §

1.7) Illegittimità ed erroneità del quesito di cui alla prova pratica del 06.11.2019 – aleatorietà ed indeterminatezza della risposta e dell’elaborato – svolgimento della prova – illegittimità – insistenza ed inadeguatezza dei preventivi criteri di valutazione ed attribuzione del

punteggio sulla base di dati e criteri oggettivi – esistenza di vizi macroscopici di irrazionalità ed illogicità.

Illegittimità ed erroneità degli atti e della prova pratica del 06.11.2019 per violazione dell'art. 97 Cost. e dei criteri di chiarezza della domanda e di univocità della risposta ritenuta corretta dalla P.A. – violazione del criterio della *par condicio* tra i candidati.

L'errata ed illegittima, nonché contraddittoria ed imprecisa determinazione del quesito di cui alla prova tecnico-pratica del 06.11.2019 ha incredibilmente viziato la procedura concorsuale ed ha conseguentemente determinato l'illegittima “*esclusione*” della ricorrente.

Sono innumerevoli le decisioni che, a fronte della valutazione numerica della prova, ne delineano la illegittimità nella ipotesi di mancata preventiva determinazione dei criteri di valutazione in considerazione del fatto che la “*discrezionalità tecnica della commissione*” non può giustificarsi a fronte di vizi di irrazionalità e/o illogicità e di oggettiva predeterminazione dei suddetti criteri.

Nel caso che ci occupa, non si è di fronte alla sola “*illogicità e/o irrazionalità*”, bensì davanti ad una errata determinazione di un quesito e della applicazione di criteri di valutazione errati ed inadeguati, che hanno creato una situazione di paradossale arbitrio nelle valutazioni e di incertezza dell'elaborato.

(Vedi Cons. Stato Sez. V n°7332/2004 – Tar Calabria Sez. II n°1095/2006; Tar Piemonte Sez. II n°1180/2007).

Inoltre, la formulazione della prova pratica, associata all'atto “Determina a Contrarre” non era connotata da certezza ed univocità di interpretazione per elaborare la soluzione del quesito da parte dei candidati e non avrebbe dovuto presentare quegli aspetti di opinabilità che poteva (e probabilmente lo ha fatto) condizionare i Componenti della Commissione nell'accertamento tecnico perché non connotato dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di certezza della soluzione che avrebbe dovuto/potuto contraddistinguere.

La formulazione del quesito ha determinato, nei fatti, una erronea ed illegittima influenza in ordine alla scelta della soluzione del caso da parte candidati e della Discrezionalità Tecnica della commissione.

§ § §

Il quesito elaborato ed inviato la mattina del 6 novembre 2019 è il seguente:

“Nell'ambito dell'autonomia negoziale, una istituzione scolastica intende procedere all'acquisto di materiale destinato ad un laboratorio della scuola, per un valore pari a euro 45.000,00.

Il/la candidato/a illustri il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e, dopo aver

individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l'avvio della procedura, predisponga la determina a contrarre”.

§ § §

Si tratta, evidentemente, di una prova pratica con richieste relative all'Attività Negoziale, lo stesso argomento del quesito n. 2 della prova con sei domande a risposta aperta svolta il giorno 5 novembre 2019 che si riporta di seguito:

“Il candidato/a descriva gli elementi essenziali che compongono, esplicitano e definiscono il seguente tema:

Capacità ed Autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche”.

§ § §

Segue sulla erroneità ed illegittimità del quesito elaborato il 6 novembre 2019 dal Comitato Tecnico Scientifico

In conseguenza di ciò, il quesito che è stato formulato per la prova teorico - pratica svolta il 06/11/2019 ed il quesito n. 2 della prova con sei domande a risposta aperta svolta il 05/11/2019, di fatto e per contenuto si differenziavano solo per una serie di informazioni di dettaglio fornite agli aspiranti per predisporre la determina a Contrarre.

La ricorrente nella prova del 5 novembre 2019 ha riportato una valutazione complessiva idonea (21/30) ed il punteggio ottimo (4,5 punti su 5) nel quesito n. 2 **(avente ad oggetto la autonomia negoziale che è lo stesso argomento della prova teorico – pratica che ne ha determinato l'esclusione !!)** mostrando le sue *“Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito”,* Capacità di *“Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito”* e *“Organicità, chiarezza, correttezza logico - formale e completezza nella trattazione”.*

Il giorno seguente però è stata valutata negativamente nella “prova teorico-pratica”, sebbene attinente lo stesso argomento.

L'interpretazione letterale del quesito proposto per la prova teorico – pratica, così come rielaborato dal Comitato Tecnico Scientifico, ci consente di dire che è stato chiesto agli aspiranti la redazione di un elaborato nel quale inquadrare nella premessa gli argomenti posti alla base della redazione della successiva determina, che doveva essere redatta nella parte conclusiva dell'elaborato.

La ricorrente, nel rispetto della traccia assegnata, ha “svolto” la parte generale relativa all'inquadramento delle fattispecie di interesse esaminandone puntualmente i relativi argomenti (regolamento di contabilità, individuazione degli elementi essenziali del contratto, i criteri di

*selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l'avvio della procedura) **ed ha poi concluso con la redazione della determina, che per altro è un atto tipo del dirigente scolastico e non proprio del DSGA.***

La Determina a contrarre è un atto amministrativo tipico del Dirigente Scolastico e che deve obbligatoriamente contenere il quadro normativo di riferimento, (soprattutto il Regolamento di contabilità), individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le fasi contabili propedeutiche per l'avvio della procedura che risultano essere la richiesta del CIG, del CUP **ed i suoi contenuti minimi sono definiti dall'ANAC** nelle linee guida n. 4 del 19/07/2020 (All. 25) che al punto 4.1.2. riportano esattamente quanto segue:

*“La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente **contiene, almeno,** l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.”*

Di particolare rilievo è l'analitico inquadramento e richiamo della normativa che è stato fatto dalla ricorrente durante la seconda prova.

Nel caso in esame, ictu oculi, è apprezzabile il rispetto dei contenuti minimi definiti dall'ANAC ragion per cui giammai la candidata avrebbe meritato un voto inferiore alla sufficienza ovvero al 21.

Basta leggere l'elaborato per rendersi conto dello specifico ed analitico riferimento alle norme che regolano la materia per rendersi conto che la commissione non ha adeguatamente esaminato e valutato l'elaborato anche a causa dello strettissimo arco temporale (limitato a circa due minuti) che è stato destinato all'esame e valutazione di ogni elaborato.

La ricorrente ha affrontato la prova con un inquadramento generale corretto ed ha redatto una determina a contrarre che soddisfa tutte le richieste del quesito.

La valutazione ed attribuzione del punteggio, pertanto, è errata per le superiori contestazioni a cui vanno aggiunte anche le seguenti problematiche:

a. la necessità di garantire il collegio perfetto con un solo presidente assegnato a due commissioni,

- b. l'elevato numero di prove da valutare;
- c. le iniziative di pressione parlamentare, ministeriale e sindacale rivolte già dal mese di aprile/maggio agli USR ed alle Commissioni che in alcune Regioni non avevano completato i lavori di correzione.

In merito, si allegano gli atti riferibili alle iniziative sindacali dell'ANQUAP nei confronti del Ministero dell'Istruzione (All. 26) e le successive interrogazioni Parlamentari in merito (All. 27), alle quali sono seguite, per logica, prima delle risposte al Question - Time del 14/05/2020 le conseguenti verifiche Ministeriali.

- d. i tempi di correzione strettissimi;
- e. la necessità di mantenere il distanziamento sociale per l'emergenza COVID - 19.

Per di più, la 1° commissione ha valutato positivamente solo 43 compiti su 110 compiti corretti. (All. 28).

Sulla conformità della valutazione degli elaborati rispetto ai criteri di correzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che: *“nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, **non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito**”* (TAR Lazio di Roma, sez. I Quater, Sent. N. 8606/2018).

Va, inoltre, osservato che l'illegittimità dell'operato discende anche dal fatto che la correzione operata dalla due commissione non è stata omogenea.

Segnatamente, i criteri di correzione e gli indicatori utili alla correzione, sebbene già individuati dal Comitato Tecnico scientifico, necessitavano di linee guida per consentire l'applicazione omogenea da parte delle due commissioni nella valutazione degli elaborati; cosa che non è accaduta nella fattispecie in esame. Invero, non sono state preventivamente determinate le linee guida e/o chiarimenti utili per l'applicazione dei descrittori e dei relativi punteggi al fine di rendere le valutazioni delle prove teorico-pratiche svolte dagli aspiranti e le relative attribuzioni di punteggio uniformi, oggettive e trasparenti.

§ § §

**Sull'esatto ed adeguato contenuto della seconda prova scritta
sostenuta dalla ricorrente.**

L'elaborato redatto dalla ricorrente è stato valutato in maniera errata ed inesatta ed in aperta violazione della stessa griglia di valutazione ed il punteggio assegnato è illogico ed ingiusto per le seguenti ulteriori considerazioni.

Come su esposto la traccia somministrata ai candidati in data 06/11/2020, in sede di esame, recitava:

“Nell’ambito dell’autonomia negoziale, una istituzione scolastica intende procedere all’acquisto di materiale destinato ad un laboratorio della scuola, per un valore pari a euro 45.000,00.

Il/la candidato/a illustri il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e, dopo aver individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l’avvio della procedura, predisponga la determina a contrarre”.

Pertanto, alla candidata non veniva richiesta la mera redazione dell’atto tecnico ma, altresì, la preliminare analisi di diversi argomenti:

- 1. la normativa di riferimento, con particolare riguardo al D. I. 129/2018;*
- 2. l’esposizione degli elementi essenziali del contratto;*
- 3. l’individuazione dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte contenuti nel D.lgs 50/2016, le fasi contabili propedeutiche per l’avvio della procedura, da applicare al caso di specie;*
- 4. la predisposizione della determina a contrarre.*

Orbene, nel caso di specie, la candidata, non si è limitato alla mera redazione della determina a contrarre ma, viceversa, ha preliminarmente analizzato e sviluppato correttamente ogni punto che la traccia richiedeva.

Infatti, aldilà della c.d. discrezionalità tecnica, è oggettivamente insindacabile che la candidata, odierna ricorrente ha effettuato:

- la corretta individuazione degli elementi essenziali del contratto;**
- la corretta trattazione del tema dell’autonomia negoziale con particolare riferimento al D.I. 129/2018 (che è stato espressamente richiamato);**
- la giusta individuazione dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte contenuti nel D. lgs 50/2016 a seguito delle modifiche apportate dalla L. 55/2019 (Sblocca Cantieri) da applicare al caso di specie.**

Vi è di più, come già esposto nelle superiori argomentazioni, il tema dell’autonomia negoziale è stato oggetto del quesito aperto n. 2 della prima prova scritta in relazione alla quale la candidata ha ricevuto una valutazione ottima con una

votazione di 4,5 su 5, mostrando le sue “Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito”, Capacità di “Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito” e “Organicità, chiarezza, correttezza logico - formale e compiutezza nella trattazione”.

Vi è quindi una evidente contraddittorietà – incompatibilità tra la valutazione e l’assegnazione del punteggio 16 alla seconda prova scritta e la valutazione ottima (4,5/5) sullo stesso argomento oggetto della prima prova scritta.

Appare, per esempio, assolutamente illogico il giudizio lacunoso e contraddittorio su “Organicità, chiarezza, correttezza logico - formale e compiutezza nella trattazione”, se si analizza l’elaborato della candidata che ha trattato in maniera corretta e puntuale ogni argomento che la traccia richiedeva.

Appare evidente in maniera oggettiva ed insindacabile che l’atto redatto dalla candidata contiene tutti gli elementi essenziali sanciti dalla legislazione suesposta. Va rilevato, altresì, che tali previsioni risultano contenute nella nota del MIUR prot. N. 16056 del 12/07/2019 e nel quaderno n. 1 e Appendice emanato dal MIUR (All. n. 20).

Inoltre, è sufficiente comparare l’elaborato della candidata con le determine a contrarre che si versano in atti (All. n. 32 - 42) per rilevarne l’adeguatezza e la correttezza del contenuto e, di contro, *prima facie*, la manifesta illogicità e contraddittorietà della valutazione della prova teorico-pratica espressa dalla commissione esaminatrice che, seppur per pochi punti, non ha consentito alla candidata di essere ammessa alla successiva fase della prova orale.

§ § §

1.8) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La valutazione dell’elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione, affetta da una grave anomalia o da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, connesso alla fase di correzione svolta dalle Commissioni che hanno corretto tutte le prove che fa desumere una disparità di trattamento e si rende, pertanto, necessaria l’acquisizione in giudizio degli elaborati scritti relativi alla II° prova scritta di candidati che hanno raggiunto la valutazione adeguata/sufficiente (21/30), al fine di compararli all’elaborato della ricorrente e dare prova della disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione in sede di valutazione degli elaborati.

Per costante giurisprudenza il soggetto candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti (*T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199*).

La candidata, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti (*Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147*).

Sicché, ci si riserva di produrre motivi aggiunti all'esito del deposito della documentazione richiesta, ferma restando la censura di cui al presente motivo.

§ § §

1.9) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART 97 COST. ECCESO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. MOTIVAZIONE ILLOGICA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA.

Si rileva l'estrema ingiustizia dell'esclusione della ricorrente dal concorso, essendo il suo elaborato correttamente formulato.

È, infatti, oscuro il percorso motivazionale che ha indotto la Commissione alla attribuzione del punteggio assegnato alla ricorrente, risultando lo stesso chiaramente incongruo rispetto ai citati criteri di valutazione e, pertanto, frutto di un procedimento valutativo affetto da manifesta irragionevolezza.

Inoltre, si evidenzia che la differenza – **solì 5 punti** – tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova della ricorrente (16/30) e il punteggio minimo sufficiente (21/30), appare palesemente ingiustificato rispetto al contenuto delle risposte formulate le quali avrebbero sicuramente meritato la **sufficienza essendo l'elaborato teorico pratico completo nei suoi contenuti minimi**. Per pacifica giurisprudenza l'attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è considerato sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l'impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla

Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Del resto, la commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato del ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnato al ricorrente, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica.

Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa e la conseguente ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di commissione concorsuale in diversa composizione e, nelle more, in via cautelare, l'ammissione della ricorrente con riserva alla prova orale.

§ § §

1.10) Illegittimità della Composizione della Commissione giudicatrice per inadeguatezza del numero dei componenti (un solo presidente per le due commissioni) – irregolarità delle procedure di correzione e valutazione delle prove sotto diversi molteplici profili operativi e di analisi dei documenti – eccesso di potere per manifesta illogicità e per incongruità dei tempi di correzione – erroneità ed irragionevolezza delle attività e valutazioni della commissione, riscontrabile dalla lettura degli atti stessi. – violazione del D.P.R. n. 487/1994

Considerato che per le due commissioni è stato nominato un unico Presidente, affinché il collegio potesse essere considerato perfetto e regolare nella sua composizione, nei periodi in cui si sono accavallati i lavori, le Commissioni hanno dovuto obbligatoriamente valutare gli elaborati all'interno della stessa aula/sala.

Dai verbali 26A (All. 28) e 26 B (All. 29) si evince che sono state corrette dalle due Commissioni complessivamente 201 prove in 420 minuti.

Con due Commissioni ed un solo Presidente all'interno della stessa aula le opzioni per mantenere il Collegio Perfetto erano due:

- 1) lettura ad alta voce uno alla volta dei 201 elaborati perché non sarebbe stato possibile per il Presidente ascoltare contemporaneamente la lettura di due prove distinte anche se dai verbali non si evince tale ipotesi.
- 2) lettura a bassa voce prima da parte dei componenti della commissione e del presidente poi, con i Commissari che avrebbero dovuto valutare 110 prove (prima commissione) e 91 prove (seconda commissione) ed il Presidente che ne ha valutate 201 perché è impensabile che col distanziamento da mantenere tre Componenti

della Commissione riescano a leggere contemporaneamente la stessa prova, ipotesi da scartare anche perché il Presidente Unico per garantire la valutazione in collegio perfetto avrebbe dovuto comunque valutare tutte le 201 prove.

§ § §

Considerando l'**opzione di valutazione 1)**, le commissioni avrebbero avuto a disposizione **2 minuti e 8 secondi a elaborato comprensivi delle dichiarazioni relative al COVID 19, al prelievo dagli armadi e divisione casuale delle 201 buste contenenti gli elaborati dei concorrenti, l'apertura di 201 buste, l'estrazione dalle buste di 201 elaborati, l'apposizione delle sigle sulle 201 buste contenenti i dati anagrafici dei concorrenti, la lettura dei 201 elaborati da parte del Presidente, la lettura di 110 elaborati da parte dei due componenti della commissione n. 1, la valutazione delle 110 prove da parte dei due Commissari, la valutazione di 201 prove da parte del Presidente, la sigla da parte dei due commissari e del Segretario sulle griglie di correzione degli elaborati, la ricomposizione documentale per singolo concorrente, la conservazione dei documenti, la redazione e la lettura del verbale.**

§ § §

Considerando l'**opzione di valutazione 2)**, le singole commissioni avrebbero avuto molto meno tempo a disposizione perché occorreva prevedere, prima della valutazione, comunque, 91 letture necessarie ai Commissari della seconda Commissione oltre alle 201 letture da parte del Presidente: **di conseguenza la Seconda Commissione avrebbe avuto molto meno tempo dei due minuti e 8 secondi a elaborato comprensivi delle dichiarazioni relative al COVID 19, al prelievo dagli armadi e divisione casuale delle 201 buste contenenti gli elaborati dei concorrenti, l'apertura di 201 buste, l'estrazione dalle buste di 201 elaborati, l'apposizione delle sigle sulle 201 buste contenenti i dati anagrafici dei concorrenti, la lettura dei 201 elaborati da parte del Presidente, la lettura di 110 elaborati da parte dei due componenti della commissione n. 2, la valutazione delle 110 prove da parte dei due Commissari, la valutazione di 210 prove da parte del Presidente, la sigla da parte dei due commissari e del Segretario sulle griglie di correzione degli elaborati, la ricomposizione documentale per singolo concorrente, la conservazione dei documenti, la redazione e la lettura del verbale.**

Dai verbali non si evince quale sia stata la modalità di correzione degli elaborati.

§ § §

È impensabile o da scartare l'ipotesi che due commissari della stessa commissione abbiano letto in contemporanea due diversi elaborati che a fine delle singole valutazioni con scorrimento e/o scambio - passaggio di mano tra loro e successivo passaggio dei due elaborati al Presidente.

In questo modo, ad ogni giro di correzione i componenti avrebbero valutato due prove, ed il Presidente 4, due della commissione 1 e due della commissione 2.

Inoltre:

- 1) la lettura / pre - valutazione degli elaborati sarebbe avvenuta con ordine cronologicamente diverso tra un commissario e l'altro e tra questi ed il Presidente,
- 2) sarebbero state valutate con prove che richiedevano attenzione diversa l'una dall'altra per lunghezza e contenuti, quindi tempi di valutazione diversi,
- 3) sulle scrivanie ci sarebbero state contemporaneamente 4 buste formato A4, 4 elaborati dei candidati, 4 griglie di correzione, 4 buste contenenti i dati anagrafici che dovevano passare alcuni dai componenti della Commissione al Presidente ed altri dai componenti della Commissione ai segretari;
- 4) il Presidente unico avrebbe comunque rallentato i lavori delle due commissioni,
- 5) Questa modalità di correzione, associata al numero elevatissimo di elaborati associata al pochissimo tempo in cui si sono svolte le valutazioni lascia facilmente intuire la probabilità di confusione tra un elaborato e l'altro e/o ad una verifica poco approfondita degli stessi per contenere questo tipo di rischio.

Durante le correzioni è presumibile che il Presidente si sia posizionato al centro dei quattro commissari (due della prima Commissione e due della seconda) altrimenti, durante la valutazione degli elaborati avrebbe dovuto cambiare posizione e/o si sarebbe dovuto alzare per 201 volte.

§ § §

È da escludere invece che un solo Commissario abbia letto e valutato la singola prova e che gli altri componenti abbiano semplicemente apposto la sigla alla valutazione perché in questo caso sarebbe venuta meno la valutazione condivisa della prova.

Sulla necessaria trasparenza ed oggettività dei criteri di valutazione della prova è risaputo che: “alla luce del principio enunciato dall’art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 [secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso], deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se

i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche” (Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, tra le più recenti, Sez VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367)

§ § §

Senza recesso dalle superiori argomentazioni, si rileva una ulteriore grave e macroscopica illegittimità che si desume dalla lettura del verbale 26/A (all. 28) avente ad oggetto la verbalizzazione delle operazioni di correzione del 21 maggio 2020 ad opera della prima commissione che “ha valutato” l’elaborato teorico/pratico della ricorrente.

Emerge una incongruenza tra la data delle operazioni di voto e la relativa verbalizzazione e la data di sottoscrizione del verbale.

Il verbale, infatti, è stato **incredibilmente sottoscritto il 26 Maggio 2020**, in concomitanza con le successive operazioni di correzione e cioè 5 giorni dopo la “dichiarata” conclusione delle procedure di correzione ad opera della prima commissione, **nonostante che nello stesso si attesti la sottoscrizione contestuale alla seduta di correzione del 21 maggio 2020**, come tra l’altro si evince anche dal tenore del verbale.

Va da sé che il verbale suindicato e le relative operazioni di correzione si appalesano illegittime e irregolari.

Quanto rilevato, dunque, dimostra la violazione dei principi cardine enunciati dalla Costituzione e dei criteri/principi dell’efficacia, dell’imparzialità, della segretezza, della trasparenza e della pubblicità che costituiscono il fondamento delle norme che governano le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici a cui, evidentemente, la commissione esaminatrice non ha saputo dare seguito.

Sulla ambiguità del quesito

Anche il M.I.U.R., in sede di revisione dei quesiti sottoposti agli insegnanti nell’ambito del T.F.A., con il D.M. 7 agosto 2012 ha provveduto ad abbonare a tutti i candidati (a prescindere se avessero risposto o meno) i quesiti formulati in maniera errata o anche solamente ambigua.

Lo stesso M.I.U.R. nel caso analogo, i cui principi sono applicabili al caso che ci occupa ha ritenuto che sono ambigue le:

- a) domande con due o più risposte esatte;
- b) domande con più risposte esatte di cui una più pertinente;
- c) domande con nessuna risposta giusta e/o con formulazione sbagliata;

d) domande e/o risposte formulate con termini ambigui in grado di disorientare il candidato.

La prova pratica così come formulata integra i presupposti per essere ritenuta ambigua ed imprecisa.

§ § §

1.11) Sulla illegittimità ed erroneità della valutazione della prova pratica redatta dalla ricorrente e sulla illegittimità ed erroneità della esclusione della ricorrente e della valutazione della prova per sviamento logico – errore di fatto e contraddittorietà delle valutazioni della commissione nelle varie fasi della procedura – irragionevolezza della valutazione della prova.

Come già riportato, il contenuto del quesito **rielaborato e/o predisposto ex-novo dal Comitato Tecnico Scientifico in data 06/11/2020 è il seguente:**

“Nell’ambito dell’autonomia negoziale, una istituzione scolastica intende procedere all’acquisto di materiale destinato ad un laboratorio della scuola, per un valore pari a euro 45.000,00.

Il/la candidato/a illustri il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e, dopo aver individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l’avvio della procedura, predisponga la determina a contrarre”.

1) **La Commissione attribuendo alla prova dell’aspirante punti per tutti e quattro i criteri di correzione previsti dal Bando ha palesemente dimostrato come andasse inserita una parte discorsiva prima dell’atto altrimenti, avrebbe dovuto assegnare i punteggi riferibili ai soli criteri n. 3 e n. 4** perché la seconda parte del testo del quesito testualmente recitava:

*“**Il/la candidato/a illustri** il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e, dopo aver individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l’avvio della procedura, **predisponga la determina a contrarre**”,*

2) L’aver assegnato punti a tutti e quattro i criteri di correzione non poteva però autorizzare la commissione a valutare come inadeguati i quattro criteri / indicatori, nel caso in cui i contenuti dell’atto avessero soddisfatto in modo adeguato le richieste del quesito senza dare alcuna idonea giustificazione, attesa la correttezza della parte introduttiva dell’elaborato e la idonea predisposizione della determina. Invero, l’illogicità della correzione, tenuto conto della griglia di valutazione si manifesta con l’assegnazione di soli 16 punti (All. 30) corrispondenti ad una valutazione complessivamente inadeguata alla prova della ricorrente e non è dato comprendere quale sarebbe il contenuto non evidenziato nell’atto o evidenziato in

maniera “lacunosa” e/o il “vizio” in cui sarebbe incorso la candidata, considerando, soprattutto, che rientravano tra i criteri di valutazione della prova scritta previsti dal Ministero la **sintesi argomentativa svolta nella prima parte dell’elaborato (preliminare inquadramento della normativa e degli istituti giuridici di riferimento) e la corretta stesura dell’atto.**

È possibile che la Commissione, avendo così poco tempo a disposizione, abbia deciso di verificare soltanto se l’elaborato conteneva la determina valutando solo la forma maggiormente utilizza nella prassi piuttosto che la sostanza dei contenuti dell’intera prova e si sia astenuta dal compiere una analitica e puntuale valutazione della prova.

La contraddizione è evidente e sarà dimostrata effettuando semplicemente dei confronti tra l’elaborato della ricorrente ed alcune determine predisposte dall’USR Lombardia, di alcuni Istituti Scolastici della Regione Lombardia dove tra l’altro prestano servizio alcuni dei componenti che fanno parte della Commissione, quelle predisposte direttamente dall’ANAC e dallo stesso TAR Lombardia cercando, con un numero ridotto di comparazioni di verificare la bontà dell’elaborato, la forma, lo sviluppo, i contenuti e la rispondenza alle richieste del quesito e la conseguente illogicità nell’assegnazione di un punteggio “lacunoso” che presuppone carenze contenutistiche **assolutamente assenti** nell’elaborato della ricorrente o l’assenza di trattazione di questioni principali rispetto alla materia oggetto di prova. Tali errori o omissioni sono assenti nell’elaborato della ricorrente che, al contrario, ha trattato le questioni oggetto di prova in maniera chiara, esaustiva e, quantomeno, sufficiente, individuando la soluzione corretta seguendo un percorso logico. Quindi, non si comprende il ragionamento seguito dalla Commissione nell’applicazione dei criteri di valutazione ministeriali, in quanto è evidente che la prova della ricorrente avrebbe meritato una valutazione a tutti i quattro criteri di correzione almeno “adequata” se non “buona”, poiché non si ravvedono né errori né mancanze sotto il profilo contenutistico atte a giustificare una valutazione così bassa come è quella “lacunosa”.

Invero, la manifesta illogicità e contraddittorietà della valutazione della seconda prova scritta, oltre che rilevabile **prima facie, è apprezzabile** anche dalla comparazione tra l’elaborato teorico-pratico (all. n. 31) e una determinata tra quelle prodotte in atti (all. n 40).

§ § §

Or dunque, per quanto concerne la rispondenza delle richieste del quesito, l’Atto redatto dalla ricorrente, sia dalla comparazione che precede, sia verificando uno ad uno gli Allegati da 32 a 40, non è certamente inadeguato e/o insufficiente,

soprattutto facendo un ulteriore confronto con alcune Determine a Contrarre dell'USR Lombardia che si allegano per un ulteriore confronto (All. 41 e 42).

L'aspirante ha dimostrato di saper redigere la determina a Contrarre, di conoscere tutte le norme che ne disciplinano i contenuti essenziali, *ha indicato i criteri di selezione degli operatori economici, delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l'avvio della procedura.*

Ha dimostrato ampiamente di conoscere l'Attività negoziale così come prevista dal D.I. 129/2018 e la prova è data dalla stessa commissione che l'ha valutata nel quesito n. 2 della prova del 05/06/2020 assegnandogli il punteggio ottimo-ottimo.

§ § §

VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 1, COMMA 605, L. 205/2017, AGLI ARTT. 1, co. 1, 3, 4, 5, co. 1, 8 D.M. MIUR 863 DEL 18 DICEMBRE 2018 E ARTT. 1, lett. e, 2, 13, lett. b, e 16 DEL BANDO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL "CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A 2004 POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI" PER AVER IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO APPROVATO E SOMMINISTRATO NELLA SECONDA PROVA SCRITTA UNA TRACCIA D'ESAME AVENTE AD OGGETTO UN ATTO TIPICO DEL D.S. E NON DEL D.S.G.A.

La richiesta di annullamento degli atti della procedura concorsuale, meglio specificati in epigrafe, trova altresì fondamento nel fatto che la traccia predisposta dal Comitato Tecnico Scientifico per l'elaborato teorico - pratico è in contrasto con le norme con cui è stato autorizzato, indetto e disciplinato il concorso pubblico per titolo ed esami di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Invero, va rammentato che l'atto autorizzativo del concorso in esame, i decreti ministeriali nonché il relativo bando di concorso vertono sul profilo professionale del direttore scolastico dei servizi generali ed amministrativi.

Ciò nonostante, la commissione tecnico scientifica presso il ministero ha mal interpretato le norme del bando ed ha incredibilmente predisposto una traccia per un profilo professionale diverso rispetto a quello per cui era stato indetto il concorso.

Invero, la determina a contrarre, oggetto della seconda prova scritta, è atto tipico del dirigente scolastico e non rientra tra le competenze del DSGA.

E', pertanto, chiaro che la Commissione Tecnico Scientifica ha violato il bando, il dm n. 863/2019 e l'art. 1, comma 605, della legge n. 205/2017 per aver predisposto, ex art. 13 e 16 del bando di concorso, la traccia in evidente contrasto con l'oggetto

della procedura concorsuale *de qua* atteso che, si ribadisce, il concorso è stato indetto per il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Ne consegue che, in considerazione del profilo professionale per il quale è stata indetta e disciplinata la procedura ai sensi dell'art. 1, l. 205/2017, delle norme del Dm citato e dall'art. 2 del bando, la traccia della seconda prova scritta doveva comunque vertere su un atto di competenza del direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle materie elencate dall'allegato B al Dm 863/2018 e non, come accaduto nella fattispecie concreta, avere ad oggetto un atto di competenza del dirigente scolastico benché rientrante tra le materie di cui all'allegato citato.

In definitiva, la traccia predisposta per la seconda prova scritta è in evidente contrasto con la finalità del concorso pubblico in esame che, come noto e come previsto dalle norme del bando, del dm n. 863/2019 e dell'art. 1, comma 605, l. 205/2017, mirava ad accertare nei candidati la sussistenza dei requisiti e delle competenze proprie del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Si impone, dunque, l'annullamento di tutti gli atti meglio specificati in epigrafe ivi inclusa la graduatoria di merito approvata con il decreto – provvedimento USR Lombardia n° 0001839 del 27/07/2020.

§ § §

Sulle contestazioni ed argomentazioni difensive dell'USR e di cui alla relazione del 25 settembre '20 (All. 52).

Quanto riferito dall'USR della regione Lombardi in relazione **alla discrepanza dell'esito tra la prima prova e la seconda prova** è, certamente, *“fuorviante”*. Benché la prova **teorico-pratica** si differenzi dalla prima prova scritta in quanto tendente, in linea di principio ad accertare le abilità operative dei concorrenti nel caso *de quo*, invece, la traccia dell'elaborato ha richiesto ai candidati una esposizione degli istituti e della normativa relativa al tema dell'autonomia negoziale che, per quel che rileva, il ricorrente ha compiutamente formulato.

Ciò nonostante, l'USR della Lombardia sostiene che *“la prova pratica è, invece, ispirata alla verifica delle reali capacità operative del candidato nel ruolo specifico che gli verrà affidato, con la conseguenza che potrebbe risultare insufficiente, per il suo superamento, la sola conoscenza teorica della normativa di riferimento.”*

Le difese articolate nella relazione dell'USR non colgono nel segno.

In primo luogo, va sottolineato che il bando di concorso ha previsto come seconda prova scritta un elaborato **teorico-pratico** e non una “prova pratica” come erroneamente sostenuto dall'USR della Lombardia.

In secondo luogo, occorre chiarire che la griglia di valutazione dell'elaborato teorico-pratico è composta da 4 criteri di valutazione, con un punteggio oscillante da insufficiente (0) a ottimo (8), relativi a diversi aspetti dell'elaborato teorico pratico, di cui i primi due di carattere squisitamente teorico e il terzo e quarto di carattere pratico.

Sicché, diversamente da quanto sostenuto dal rappresentante dell'Usr della Lombardia, anche la sola conoscenza teorica degli istituti e della normativa di riferimento avrebbe potuto consentire il superamento della prova teorico-pratica e, cioè, raggiungere il fatidico 21 che avrebbe significato, anche nel caso di specie, l'accesso alla prova orale.

Pertanto, va ribadito che l'erroneità, l'illogicità e l'incongruità della valutazione dell'elaborato è dimostrata anche dalla irragionevole difformità di giudizio tra le due prove che emerge confrontando il quesito n. 2 della prima prova scritta, attinente il medesimo argomento oggetto della prova successiva, e la seconda prova scritta.

§ § §

Le operazioni di correzione e valutazione condotte dalle sottocommissioni esaminatrici si sono dimostrate in realtà anomale, incongrue e discriminatorie sotto molteplici profili.

In ogni caso, si evidenzia che dal confronto tra il numero esiguo di ammessi alle prove orali nella Regione Lombardia e il numero di ammessi nelle altre regioni discende un ulteriore dato a sostegno dell'erroneità delle valutazioni attribuite.

§ § §

Quanto al punto relativo alla sostituzione della traccia e alla modalità di trasmissione, nel richiamare le argomentazioni già rassegnate, questa difesa si limita a rilevare la violazione del principio di trasparenza.

§ § §

Istanza di CTU – verifica

Il quesito – prova pratica è viziato da tutto quanto già dedotto ed inoltre, non appare e non v'è prova che il quesito sia stato sottoposto ad idonee procedure di analisi e validazione che è necessario espletare per cui in caso di contestazione si chiede accedersi a C.T.U. – verifica (cfr. Cons. Stato n. 4432/15) al fine di verificare la correttezza del quesito – prova pratica e del relativo elaborato e delle risposte, nonché la coerenza alla normativa vigente ed il rispetto o meno delle previsioni di legge relative alle “materie – discipline” oggetto di prova e la loro (o meno) idoneità e preventiva validazione, verifica ed approvazione dei criteri di valutazione ed assegnazione del punteggio e sulla

corretta valutazione dello stesso alla luce delle contestazioni e dei rilievi mossi dalla ricorrente.

Sulla sindacabilità dei questi e sulla ammissibilità della CTU, si richiama il C.D.S. n 4432/2015 Sez VI, il quale ha affermato che: “.... *nel considerare non persuasive le argomentazioni e le conclusioni della sentenza sul punto, si è dell’avviso che non sia consentito al giudice amministrativo sostituirsi al MIUR nell’esercizio di poteri valutativi spettanti a quest’ultimo dato che, diversamente opinando, sarebbe il giudice amministrativo ad assumere la titolarità del potere, il che non è accettabile alla luce del principio della separazione dei poteri; ritiene, tuttavia, per altro verso, che nei quesiti a risposta multipla l’individuazione dell’unica risposta esatta non si collochi entro l’area di riserva dell’Amministrazione, e sia quindi sottoponibile -previa, se del caso, verifica o c.t.u. – a un sindacato, sia pure di tipo “debole”, del giudice amministrativo” (Sez. VI, n. 4432/15).*

La ricorrente, inoltre, formula istanza ai sensi dell’art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto on.le TAR ordini all’USR per la Lombardia di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla seconda prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione.

Si chiede che il CTU verificatore, tra le attività necessarie proceda ai seguenti accertamenti:

- valutare se il contenuto della premessa alla Griglia di Valutazione della prova teorico - pratica così come predisposto dal Comitato tecnico Scientifico intendesse obbligare i partecipanti al Concorso a duplicare i contenuti dell’Atto;
- confrontare il contenuto della determina elaborata dalla ricorrente con le singole parti di atto indicate dalla ricorrente per dar prova della bontà del suo elaborato.
- valutare se l’elaborato prodotto dalla ricorrente trascura in maniera evidente uno dei contenuti richiesti dal quesito proposto o può ritenersi corrispondente alle richieste riscontrate tutte, una per una, anche in ordine cronologico nell’atto;
- rivalutare l’elaborato tenendo conto di tutte le criticità emerse ed oggetto del presente ricorso.

§ § §

Gli atti non sono stati mai stati adeguatamente approvati dal MIUR e sono illegittimi in quanto non sono stati preventivamente e successivamente verificati ed approvati (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221; 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), in quanto l’Amministrazione, “*oltre a svolgere un*

doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali” (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, “*per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall' esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata*” (Sez. IV, n. 221/05).

Il Miur, infatti, ha violato e disatteso sin dall'origine l'onere di verificare che i quesiti somministrati ai candidati fossero conformi alle buone prassi internazionali richiamate anche nel D.M. e volte a tutelare anche i soggetti affetti da D.S.A e corretti con riferimento alle segnalazioni pervenute, ivi compreso il reclamo richiesta di annullamento e revoca in autotutela avanzata dalla ricorrente.

§ § §

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono i requisiti di fatto e di diritto in ordine al c.d. *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*.

Le ragioni di fondatezza relative al cosiddetto *fumus boni iuris* sono state espresse nei motivi di fatto e di diritto di cui al presente atto, cui si fa espresso richiamo.

Relativamente alla istanza cautelare ed ai requisiti del “*fumus boni iuris*” e del “*periculum in mora*” questa difesa si permette di allegare e richiamare i principi di cui alla ordinanza cautelare n. 01002/2020 Rg. Provv. Caut. (All. 47) emessa da questo Ecc.mo Tar che, per fattispecie del tutto analoga a quella in esame e per altri concorrenti della stessa procedura concorsuale, ha accolto la domanda cautelare ed ordinato come da dispositivo.

Tale pronunciamento ha evidenziato la illogicità ed erroneità della procedura e dei criteri di valutazione (illogica e contraddittoria) sia con riferimento alle valutazioni ed al contenuto (positivo della prima prova) che riguardo alla pertinenza e correttezza dell'elaborato, nonché in relazione alla “non congruità” dei parametri da seguire che al “punteggio attribuito all'elaborato”.

Si tratta di vizi del tutto sovrapponibili al caso in oggetto che ben possono legittimare il presupposto del c.d. *fumus boni iuris*.

§ § §

Tale provvedimento ha ritenuto anche la esistenza del danno grave ed irreparabile che oggi è ancor più attuale per la prosecuzione e conclusione della fase concorsuale con la possibilità che altri concorrenti occupino posti, sedi e posizioni disponibili che poi verrebbero sottratti alla scelta della ricorrente che si vedrebbe ingiustamente discriminata, esclusa e danneggiata in maniera “non altrimenti risarcibile” anche in considerazione del fatto che soprattutto per il fatto che l'USR della Lombardia dovrà procedere alla riconvocazione della commissione per

l'espletamento delle sedute suppletive come previsto nelle plurime ordinanze di accoglimento cautelare emesse dal Tar della Lombardia.

§ § §

In riferimento al *periculum*, si chiede che S.E. il Presidente del Tribunale adito Voglia concedere la tutela ex art. 56 CPA, considerato il danno grave ed irreparabile.

La ricorrente è stata esclusa dalla prova orale, che **ha avuto inizio il 29/6/2020 e si è conclusa**, il tutto come da calendario pubblicato e depositato al doc. All. 6 integrato con la nota Prot. n. 13363 del 30/06/2020 (doc. All. 4).

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, **ha inteso concludere i lavori concorsuali** nel più breve tempo possibile per arrivare alla sottoscrizione dei contratti con gli aspiranti/vincitori in tempo utile a garantire le prese di servizio e le assunzioni a tempo indeterminato **entro l'01/09/2020.** **Invero, così operando, l'USR Regione Lombardia ha frettolosamente terminato le operazioni delle prove orali e ha approvato e pubblicato la graduatoria di merito in data 27/07/2020 un giorno prima prima dell'udienza cautelare del 28.07.2020 prevista innanzi al Tar della Lombardia-Milano per la trattazione dei ricorsi relativi alla medesima questione.**

Ciò nonostante, il Tar Lombardia ha ordinato la riconvocazione della commissione esaminatrice con plurime ordinanze cautelari motivo per il quale l'attività della commissione esaminatrice non è ancora terminata con conseguente persistenza del *periculum* ai fini dell'accoglimento della presente istanza cautelare.

Pertanto, al fine di consentire alla ricorrente di procedere nella selezione prima del completamento delle attività della Commissione, non ancora conclusa a seguito delle citate ordinanze cautelari, il deducente chiede **l'ammissione con riserva alla prova orale**, anche a fronte del principio che vuole salvaguardare la più ampia partecipazione dei candidati ai procedimenti selettivi.

La rapida conclusione della procedura concorsuale e l'inibizione alla partecipazione alla fase della prova orale può causare il grave ed irreparabile pregiudizio di **escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa, ovvero l'assunzione come DSGA, a fronte di un concorso che non è stato indetto per circa 20 anni.** Si ribadisce, peraltro, che in Lombardia sono stati ammessi alle prove orali un numero di gran lunga inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, **precisamente 209 candidati ammessi agli orali e 451 posti messi a bando oltre ai 135 posti aggiuntivi corrispondenti alla quota di riserva del 30%**, per cui l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale del

concorso **non** comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli altri candidati ammessi e consentirebbe all'USR Lombardia di coprire uno degli oltre 660 posti vacanti e disponibili alla data dell'01/09/2020.

A seguito dello sperato accoglimento nel merito del presente ricorso, dovrebbe svolgersi anche la necessaria ricorrezione della seconda prova scritta della ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art. 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

Si chiede la adozione di un provvedimento che, essendo relativo alla sola parte istante, non procurerebbe alcun disagio organizzativo al Ministero atteso che vi è ancora un'ampia disponibilità di posti.

La gravità della situazione e dei pregiudizi cui va incontro la ricorrente, fanno ritenere la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare monocratica oltretutto ai sensi dell'art. 55 del codice del processo amministrativo anche ai sensi dell'articolo 56 del codice del processo amministrativo, stante la estrema gravità ed urgenza derivante dalla necessità di garantire l'immediata prosecuzione delle selezioni con l'ammissione alla prova orale.

A supporto delle richieste si evidenzia che, accogliendo le argomentazioni che precedono, il Tar per il Friuli Venezia Giulia, **ex art. 56 c.p.a.**, ha ammesso con riserva la ricorrente alla prova orale (All.48) e anche il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, in fattispecie analoghe relative allo stesso concorso, ha accolto *ex art. 55 c. p. a.* la domanda cautelare avanzata dai ricorrenti disponendo, nel caso di esito negativo della prova tecnico – pratica, come nella fattispecie in esame, l'ammissione della parte ricorrente allo svolgimento delle prove orali del concorso di cui si tratta (Tar Piemonte Ord. N. 00333/2020 Reg. Prov. Cau. – N. 414/2020 Reg. Ric. – Tar Piemonte Ord., 00334/2020 Reg. Prov. Cau. – N.413/2020 Reg. Ric.) e, nel caso di esito negativo del primo elaborato scritto, la correzione della seconda prova scritta con eventuale ammissione alla prova orale in caso di esito positivo. (Tar Piemonte Ord., 00335/2020 Reg. Prov. Cau. – N.419/2020 Reg. Ric.; Tar Piemonte Ord., 00331/2020 Reg. Prov. Cau. – N.415/2020 Reg. Ric.; Tar Piemonte Ord., 00330/2020 Reg. Prov. Cau. – N.411/2020 Reg. Ric.; Tar Piemonte Ord., 00332/2020 Reg. Prov. Cau. – N.400/2020 Reg. Ric.).

Inoltre, si richiamano i provvedimenti cautelari emessi da questo ecc.mo Tar della Lombardia all'esito della camera di consiglio del 28 luglio 2020 (All. 47).

§ § §

DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA DI MERITO APPROVATA E PUBBLICATA CON IL DECRETO DEL 27/07/2020 E DEL 04/08/2020

I vizi relativi alle varie fasi procedurali e quanto altro esposto in ricorso sono causa della illegittima esclusione della ricorrente.

Il diritto al lavoro ed alla assunzione, infatti, può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si estende consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

E' evidente, per tutte le argomentazioni passate in rassegna, che va annullato il provvedimento di diniego di ammissione alla prova orale, l'elenco degli ammessi nonché l'atto finale ovvero la graduatoria di merito approvata e pubblicata con i decreti suindicati con conseguente ammissione della ricorrente alla prova orale e disponendo quanto altro previsto dalla legge.

§ § §

Senza recesso da quanto sopra la ulteriore soluzione che si chiede è quella risarcitoria che qui di seguito si avanza

DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA E DA PERDITA DI CHANCES.

Nella ipotesi in cui l'adito Tribunale non dovesse accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente estensione del diritto alla ammissione alle prova orale ed alla successive fasi del concorso la ricorrente chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica tramite l'ammissione alla prova orale ed alla successive fasi, fino alla assunzione (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396) e solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata assunzione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

§ § §

Ciò premesso, previa sospensione degli atti impugnati ed adozione dei relativi provvedimenti, si chiede che l'Ecc.mo Tar adito Voglia,

in via cautelare provvisoria ex art. 55 e 56 cpa:

1) ammettere la ricorrente alla prova orale, anche in sedute suppletive/integrative rispetto a quelle già calendarizzate dall'USR Lombardia, ed alle successive fasi del concorso – selezione disponendo quant'altro per legge;

2) sempre in via cautelare ed urgente, previa fissazione dell'udienza camerale-collegiale e degli adempimenti di rito, confermare se già emesso il provvedimento cautelare presidenziale, ed adottare la misura-provvedimento cautelare richiesta e previa sospensione degli atti impugnati, ammettere la ricorrente alla prova orale, anche in sedute suppletive/integrative rispetto a quelle già calendarizzate dall'USR Lombardia, ed alle successive fasi della selezione – concorso secondo il rispettivo ordine di preferenza, disponendo quanto altro per legge;

nel merito:

3) sempre previo accoglimento della istanza cautelare di annullamento dei provvedimenti nella parte impugnata per quanto di interesse ed oggetto del presente ricorso, annullare ogni statuizione ed atto relativi alla esclusione - mancato inserimento della ricorrente in posizione utile per essere ammesso alla prova orale ed alle successive fasi del concorso – selezione, oggetto del presente giudizio e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare il diritto del medesimo istante ad essere ammesso alla prova orale del concorso – selezione secondo il punteggio e l'ordine di preferenza espresso in domanda, adottando all'uopo ogni relativo atto, ivi compresa la rivalutazione della prova e l'attribuzione di un punteggio idoneo al superamento della prova pratica ed accesso alle ulteriori fasi concorsuali, disponendo quanto altro come per legge;

4) in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunciare l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa, con condanna di controparte al risarcimento del danno in forma specifica così come indicato e motivato nel presente atto ed annullare gli atti impugnati per quanto di interesse e/o l'intera procedura concorsuale per i motivi di fatto e di diritto svolti nel presente atto, con l'adozione di ogni altro provvedimento come per legge;

5) condannare controparte alle spese del procedimento agli accessori di legge con distrazione in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti ed i compensi.

§ § §

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA

Il deducente procuratore insiste nella richiesta di CTU – Verificazione svolta nel presente ricorso al fine di accertare e verificare la correttezza dei quesiti posti e delle relative risposte, nonché la coerenza degli stessi rispetto alle previsioni di legge (come indicate nel presente atto) relative alla percentuale e alle “materie – discipline” oggetto di prova e la loro (o meno) preventiva validazione, verifica ed approvazione e predisposizione dei criteri di valutazione e selezione, nonché la corretta osservanza ed applicazione degli stessi nella valutazione delle prove sostenute dalla ricorrente e di cui è causa, sulla base dei rilievi e contestazioni tecniche svolte nel presente atto ed effettuare ogni ulteriore accertamento utile e conducente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso e dei relativi motivi di fatto e di diritto ed insiste nella istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2, CPA, affinché codesto on.le TAR ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio: almeno 5 elaborati di candidati che hanno raggiunto la sufficienza (21/30) alla seconda

prova scritta del concorso in parola al fine di poter verificare eventuali disparità di trattamento poste in essere dalla Commissione in sede di valutazione.

Si chiede che il CTU verificatore, tra le attività necessarie proceda ai seguenti accertamenti:

- valutare se il contenuto della premessa alla Griglia di Valutazione della prova teorico - pratica così come predisposto dal Comitato tecnico Scientifico intendesse obbligare i partecipanti al Concorso a duplicare i contenuti dell'Atto;
- confrontare il contenuto della determina elaborata dalla ricorrente con le singole parti di atto indicate dalla ricorrente per dar prova della bontà del suo elaborato.
- valutare se l'elaborato prodotto dalla ricorrente trascura in maniera evidente uno dei contenuti richiesti dal quesito proposto o può ritenersi corrispondente alle richieste riscontrante tutte, una per una, anche in ordine cronologico nell'atto;
- rivalutare l'elaborato tenendo conto di tutte le criticità emerse ed oggetto del presente ricorso.

Inoltre, chiede di ordinare l'ostensione degli atti che saranno ritenuti necessaria ai fini dello svolgimento della superiore CTU – Verificazione.

§ § §

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI EX ART. 53 CPA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che il rispetto dei termini minimi tra notifica del ricorso e la prossima udienza di camera di consiglio non consentirebbe alla ricorrente di partecipare alle prove orali, anche mediante l'organizzazione di sedute integrative e/o suppletive rispetto a quelle già calendarizzate per l'espletamento della prova orale, prima della conclusione delle operazioni della procedura concorsuale.

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla **Camera di Consiglio in data 22/09/2020**, considerato che la successiva udienza si terrà plausibilmente dopo la conclusione delle operazioni della procedura concorsuale e, in ogni caso, al termine delle prove orali suppletive alle quali si chiede di essere ammessi con riserva anche mediante l'indizione di una ulteriore seduta suppletiva e/o integrativa per l'espletamento della prova orale prima della conclusione delle operazioni concorsuali e della pubblicazione della graduatoria finale.

§ § §

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR e/o dell'USR della Lombardia.

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 325,00 vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici.

L'Avv. Massimiliano FABIO deposita i seguenti atti e documenti:

0. ricorso;
1. procura alle liti;
2. decreto - provvedimento USR Lombardia n° 13363 del 30/06/2020;
3. decreto – provvedimento URS Lombardia n° 12071 del 12/06/2020;
4. decreto – provvedimento URS Lombardia n° 11457 del 09/06/2020;
5. atto- verbale di valutazione della prova pratica sostenuta dalla ricorrente;
6. elenco – graduatoria degli ammessi alla prova orale;
7. domanda di partecipazione al concorso DSGA;
8. Nota di convocazione dell'URS Lombardia Prot n. 10163 del 24/05/2020,
9. Elenco sedi prova preselettiva;
10. Decreto con Elenco ammessi prove scritte;
11. Nota di convocazione prova scritta Prot. n. 22640 del 18/10/2019;
12. Elenco ammessi alla prova scritta;
13. Bando di concorso DSGA;
14. Elaborato della prima prova svolta dal Sig.ra Antonella PONZI;
15. Griglia di correzione prima prova svolta dal Sig.ra Antonella PONZI;
16. Griglia di valutazione ministeriale predisposta per la prima prova del concorso;
17. Email di comunicazione – notifica del punteggio della prova scritta e della prova pratica del 11/06/2020;
18. Decreto USR Lombardia n° 0001839 del 27/07/2020 e graduatoria di merito
19. Decreto USR Lombardia n° 0002270 del 03/08/2020 e graduatoria di merito
20. Nota del MIUR prot. N. 16056_2019;
21. Nota MIUR Prot. n. 2462 del 02/10/2019;
22. Nota MIUR n. 23424 del 06/11/2019;
23. Verbale n. 3 della Commissione del 06/11/2019;
24. Nota Miur n. prot. 3472 del 27/11/2019;

25. Linee guida ANAC n. 4 del 19/07/2020;
 26. Nota di sollecito dell'ANQUAP nei confronti del Ministero dell'Istruzione del 30/04/2020;
 27. Interrogazione Parlamentare del 12/05/2020;
 28. Verbale n. 26/A del 21/05/2020;
 29. Verbale n. 26/B del 21/05/2020;
 30. Griglia di valutazione della 2° prova svolta dal Sig.ra Antonella PONZI;
 31. Elaborato seconda prova svolto dal Sig.ra Antonella PONZI;
 32. Determina Prot. n. 3740/2019 dell'11/07/2019;
 33. Determina per l'acquisto di 100 mascherine FFP2 + una visiera;
 34. Determina per lo smaltimento dei rifiuti di laboratorio;
 35. Indicazioni ANAC;
 36. Determina a contrarre;
 37. Determina a contrarre ANAC;
 38. Determina Liceo Classico Tito Livio;
 39. Determina n. 21/2019 del TAR della Lombardia;
 40. Determina spesa manutenzione stampante;
 41. USP Lombardia determina del 10/06/2020;
 42. USP Lombardia determina del 21/05/2020.
 43. Sentenza Tar Lazio del 14/11/2018
 44. Ordinanza Tar Lazio n. 6459/2019
 45. Ordinanza Tar Piemonte Ord. N. 00333/2020 Reg. Prov. Cau.
 46. Ordinanza Tar Piemonte Ord, N. 00334/2020 Reg. Prov. Cau.
 47. Ordinanza Tar Milano Ord N. 01002/2020 Reg. Prov. Cau.
 48. Ordinanza Tar Friuli Venezia Giulia N. 00144_2020 Reg. Ric.
 49. Ricorso
 50. Decreto n. 01175/2020 emesso dal Presidente del Tar Lombardia
 51. Memoria di costituzione MIUR
 52. Relazione illustrativa USR Lombardia
 53. Ordinanza Collegiale rg. N. 1811/2020 Tar Lombardia
- Sant'Agata di Militello – Roma, 19.10.2020

Avv. Massimiliano FABIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 07161/2020 del 19.11.2020, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio n. 08618/2020 Reg. Ric.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R".